

Capitolo 6° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

Sommario

p) Pelli grezze e residui della macellazione

Sezione I – Pelli salate o salamoiate

Contrattazione	Art.	13
Pelli gropponate	"	14
Peso "ripesato"	"	15
Clausola "circa"	"	16
Indicazione di limite minimo e massimo di quantità	"	17
Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso	"	18
Abbuoni	"	19
Consegna e ricevimento	"	20
Prezzo	"	21
Mediazione	"	22

Sezione II – Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria

Contrattazione	Art.	23
Mercantilità e tolleranze	"	24
Abbuoni	"	25
Consegna delle pelli – Ricevimento e gradimento	"	26
Luogo di consegna – Prezzo	"	27
Calo	"	28
Mediazione	"	29

Sezione III – Pelli esotiche grezze

1 – Pelli bovine ed equine

Contrattazione	"	30
Clausola "risposta telegrafica"	"	31
Consegna e pagamento	"	32
Tolleranze sul peso	"	33

2 – Pelli ovine e caprine

Contrattazione	"	34
Consegna e pagamento	"	35

3 – Contratti per merce nazionalizzata

Contrattazioni, descrizione e qualità della merce	"	36
Reclami	"	37
Mediazione	"	38

p) Pelli grezze e residui della macellazione

Sezione I Pelli salate o salamoiate

Art. 13 - Contrattazione.

La contrattazione di pelli salate o salamoiate provenienti dalla macellazione di bovini e di equini avviene a peso fresco "peso coda" oppure a peso "ripesato".

La merce è venduta franco su automezzo al magazzino del venditore o franco su vagone stazione partenza, salvo diversa pattuizione.

Art. 14 - Pelli gropponate.

Le pelli bovine sono vendute anche "gropponate", intendendo con tale espressione che il groppone è venduto separatamente dai fianchi e dalle spalle (frassame), con coda amputata a circa cm. 15 dal culatto. Se il contratto non indica la percentuale di taglio, il groppone si intende tagliato al "portante".

I gropponi sono venduti a peso reale, previa impilatura di almeno 100 gropponi, che successivamente sono spazzati del sale e pesati. Le spalle (teste) sono esse pure impilate e spazzate. I fianchi sono scossi. I frassami devono rispondere ad una misura minima: per le spalle (teste), di cm. 70 misurati dal taglio di gropponatura all'inizio del canale dell'orecchio; per i fianchi, di cm. 25 al centro e di cm. 10 alla punta di petto.

Art. 15 - Peso "ripesato".

L'espressione "peso ripesato" indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura.

Se la salatura è avvenuta in vasca (salamoia), prima di stabilire il peso "ripesato" le pelli devono sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore nella vasca stessa e 24 ore in pile, fuori della vasca.

Le pile sono formate:

- di 300 pelli di vitello del peso fino a kg. 6;
- di 250 pelli di vitello del peso di più di 6 kg. fino a 8 kg.;
- di 200 pelli di vitello del peso da 8 a 12 kg.;
- di 150-175 pelli di vitellone;
- di circa 150 pelli bovine del peso inferiore a kg. 40;
- di 150 pelli equine;
- di circa 125 pelli bovine del peso superiore a 40 kg.

Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca), il peso ripesato è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura, secondo le modalità di cui al capoverso precedente.

In ambedue i casi il peso "ripesato" è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli. E' anche accettata la determinazione della tara sale su un campione di 50/100 pelli. Tale percentuale viene poi applicata all'intera partita.

Nelle consegne a peso "ripesato" la pesatura è eseguita durante il ricevimento della merce oppure a fine del "ricevimento".

Art. 16 - Clausola "circa".

Se nei contratti di vendita di pelli salate o salamoiate (compresi i gropponi e frassami) in lotti la quantità della merce è indicata con l'espressione "circa", il venditore può consegnare una quantità del 5 % in più o in meno di quella contrattualmente convenuta.

Art. 17 - Indicazione di limite minimo e massimo di quantità.

Se nel contratto la quantità della merce è indicata con un limite minimo ed un limite massimo (per esempio: 1000-1200 pelli), il venditore deve consegnare un quantitativo di pelli compreso fra i limiti indicati senza ulteriori tolleranze.

Art. 18 - Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso.

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate o salamoiate (compresi i gropponi ed i frassami) sono precisati, salvo patto contrario, oltre la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso nonché il peso medio delle pelli.

Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 2 % in più o in meno.

Art. 19 - Abbuoni.

Per le pelli di vitello sono concessi abbuoni come segue:

- del 10 % fra la prima e la seconda scelta;
- del 20 % fra la prima e la terza scelta;
- del 30-40 % fra la prima e la quarta scelta.

Per le altre pelli bovine gli abbuoni sono concessi a seconda dell'entità del difetto.

Art. 20 - Consegna e ricevimento.

La consegna delle pelli bovine (escluse quelle di vitello) ed equine a "peso coda" avviene dietro esibizione della distinta in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

In ogni caso le pelli di qualsiasi specie devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi, compresi fra i limiti di peso minimi e massimi, anche se la media non è indicata in contratto.

Il calo delle pelli nei limiti del peso minimo e massimo deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita.

Il ricevimento da parte diretta del compratore o a mezzo del suo mandatario ha valore di gradimento ("collaudo") della partita rispetto alla qualità e al peso.

Art. 21 - Prezzo.

Il prezzo si intende convenuto per contanti, netto alla consegna della merce, o contro documenti di spedizione, e comprende le spese di imballaggio (corda), la prestazione del personale per il ricevimento (collaudo o gradimento) e per il carreggio eventuale.

Art. 22 - Mediazione.

Nelle vendite di pelli salate o salamoiate, in lotti, la provvigione per mediazione è mediamente dell'1 % da parte del venditore e dello 0,50 % da parte del compratore.

Se il mediatore interviene nelle operazioni di ricevimento (collaudo o gradimento) della merce, la provvigione è mediamente dell'1 % anche da parte del compratore.

Sezione II

Pelli grezze ovine e caprine non buone per pellicceria

Art. 23 - Contrattazione.

Le pelli ovine e caprine sono contrattate a numero o a peso, con indicazione del peso medio.

Art. 24 - Mercantilità e tolleranze.

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. La presenza di pelli di animali morti per epidemie o per altri fatti accidentali, di pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.), oppure sformate, stercate, ecc., è tollerata nella misura massima del 25 % e dà sempre diritto al compratore ad un abbuono corrispondente alla natura e all'entità delle imperfezioni.

Art. 25 - Abbuoni.

Le pelli devono essere uniformi di peso e taglia, a seconda della qualità, del tipo di scelta e della provenienza.

Nei vari scacchi di peso è consentita una tolleranza in più o in meno del 3 % sul peso medio dichiarato.

Sono concessi abbuoni sul prezzo come segue:

- del 33 % fra la prima e la seconda scelta;
- del 50 % fra la prima e la terza scelta;
- del 66 % fra la prima e la quarta scelta.

Se in una partita di pelli secche si trovano pelli salate secche, ed il compratore è disposto ad accettarle, il prezzo di queste ultime è pari all'80 % di quello delle pelli secche dell'intera partita.

Il compratore non è tenuto a ritirare le pelli di scarto.

Se la merce è contrattata a numero, in luogo dell'abbuono sul prezzo si concede una compensazione in natura.

Art. 26 - Consegna delle pelli - Ricevimento e gradimento.

Le pelli sono consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso di coda e in stato di pulitura tale da comprendere solo il pelo e la pelle propriamente detta.

Il ricevimento da parte del compratore o da parte di un suo mandatario ha valore di gradimento ("o collaudo") della qualità e del peso della partita oggetto del contratto.

Per le pelli secche è tollerata la naftalina necessaria per la loro conservazione fino ad un massimo del 2 %.

Art. 27 - Luogo di consegna - Prezzo.

La consegna avviene al magazzino del venditore.

La merce è resa franca sul vagone o automezzo, ed il prezzo di essa comprende le spese per la salatura (per le pelli salate fresche o salamoiate e salate secche), l'imballaggio, la prestazione del personale per il ricevimento ("collaudo o gradimento"), per il carreggio, ecc.

Art. 28 - Calo.

A seconda del percorso e delle stagioni in cui avviene il trasporto, è tollerato un calo naturale: per le pelli secche fino all'1^{1/2} %; per le pelli salate secche fino al 2 %, e per le pelli salate fresche fino al 4 %.

Art. 29 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli ovine e caprine la provvigione per mediazione è corrisposta: da parte del venditore, mediamente, nella misura del 2 % per le pelli di agnello e capretto, e in quella dell'1 % per le pelli di montone e capra; da parte del compratore in ragione dell'1 % per qualsiasi tipo di pelle.

Il mediatore, incaricato dal compratore di ricevere e ritirare la merce per conto di lui, ha diritto a percepire dallo stesso, oltre le percentuali suddette, l'1 % sul valore della merce ritirata.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari e procacciatori d'affari.

Sezione III
Pelli esotiche grezze

Merce di importazione
1 - Pelli bovine ed equine

Art. 30 - Contrattazione.

Gli affari di pelli esotiche grezze bovine ed equine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono sempre soggetti alle clausole del Contratto Internazionale CIF n° 14 relativo alle pelli bovine grezze.

Art. 31 - Clausola "risposta telegrafica".

La clausola "risposta telegrafica" nelle offerte o ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine, l'ordine o l'offerta si intendono decaduti.

Art. 32 - Consegna e pagamento.

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce. Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti. Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

I buoni di consegna regolarmente rilasciati sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere vincoli sulla merce stessa.

Art. 33 - Tolleranze sul peso.

I cali sul peso sono tollerati nella seguente misura a seconda della provenienza della merce:

ARGENTINA e URUGUAY: pelli secche 4 % - con trasbordo 5 % - "frigo" salato, peso imbarco, senza garanzia di peso, tipo "frigo" salato, 10 % - con trasbordo 12,5% - salato "campagna" dal 14 al 16,5 % - con trasbordo 18,5 %.

BRASILE ed altre provenienze dell'AMERICA DEL SUD: pelli secche 3 % - pelli salate secche 3 % - salate 10 %.

AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA: salate secche e salamoiate, peso sbarco e/o franchigia dal 2 al 5 %.

PAKISTAN: salate secche 3 % - secche 2 %.

INDIA: salate secche e secche 3 %.

AFRICA CAPO: secche e salate secche dal 2 al 3 % - salamoiate 5 % e/o peso imbarco.

ABISSINIA, ERITREA, SOMALIA: secche e salate secche 2 e 3 % a seconda dei caricatori e/o peso imbarco.

MOMBASA: peso imbarco 2 % e/o peso sbarco.

NIGERIA: peso sbarco arrivo e/o franchigia 2 e 3 %.

CINA: peso imbarco.

2 - Pelli ovine e caprine

Art. 34 - Contrattazione.

Gli affari di pelli esotiche grezze, ovine e caprine, da imbarcare all'origine o viaggianti o già arrivate, sono sempre soggetti alle clausole dei rispettivi contratti internazionali CIF in vigore o a quelle speciali stabilite dalle case di origine e indicate in contratto.

La clausola "risposta telegrafica" nelle offerte o ordinazioni consente un termine ragionevole per la risposta. Scaduto tale termine, l'ordine o l'offerta si intendono decaduti.

Art. 35 - Consegna e pagamento.

La consegna delle pelli si attua mediante la presentazione dei documenti rappresentativi della merce.

Il pagamento è eseguito contro presentazione degli stessi documenti.

Nel caso che la merce sia arrivata o sia di imminente arrivo, il venditore può presentare, in sostituzione dei documenti rappresentativi della merce, una fidejussione rilasciata da una banca a ciò autorizzata.

Nel regolamento dei rapporti fra compratore e venditore, i buoni di consegna sostituiscono ad ogni effetto i documenti originali.

Il compratore ha diritto di chiedere che il buono di consegna porti il nulla osta dello spedizioniere o della banca o di chiunque può far valere vincoli sulla merce stessa.

3 - Contratti per merce nazionalizzata

Art. 36 - Contrattazioni, descrizione e qualità della merce.

I contratti sono conclusi con la clausola "franco ripesato vagone o magazzino".

Il venditore che voglia avvalersi delle disposizioni dei contratti internazionali deve ad essi riferirsi espressamente.

Per ogni differenza di qualità, di piccola entità, è accordato un bonifico stabilito da un perito nominato d'accordo fra le parti.

I venditori non garantiscono la merce come adatta allo scopo per il quale possa essere richiesta o impiegata, né sono responsabili per difetti latenti od altri, che apparissero dopo che le pelli sono state messe in lavorazione od in conseguenza del loro impiego.

In caso di merce che abbia subito parziali avarie durante il trasporto marittimo o durante la giacenza in banchina o nei magazzini il compratore è tenuto:

- a ritirare anche la parte di pelli avariate, se queste non superano una percentuale in valore del 2 % su tutta la partita; fermo il suo diritto ad un bonifico corrispondente all'entità dell'avaria, stabilita da perizia;
- a ritirare la parte di pelli sane, se quella avariata supera il 2 % del valore complessivo della partita. Per la parte non ritirata o non consegnata, perché avariata, il venditore resta libero da ogni impegno.

Art. 37 - Reclami.

La consegna della merce è eseguita nei magazzini generali o magazzini del venditore al compratore o al suo incaricato.

Nessun reclamo riguardante il peso, la qualità o condizione della merce potrà essere preso in considerazione dopo il suo ricevimento ("collaudo o gradimento") da parte del compratore o di chi per esso.

Art. 38 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli esotiche grezze - nazionalizzate - la provvigione, per mediazione, è corrisposta dal solo venditore mediamente in ragione dell'1 % sul valore della merce.

Se sia stata convenuta una provvigione anche da parte del compratore, questa non è comunque inferiore allo 0,50 %.

Le stesse percentuali spettano ai commissionari ed ai procacciatori di affari.